

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 263

Anno 54

15 dicembre 2023

N. 349

PROVINCIA DI RIMINI

STATUTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED
ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DELLA

PROVINCIA DI RIMINI



STATUTO

Proposto dal Consiglio provinciale con Deliberazione n. 6 del 19/04/2023

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n. 3 del 22/11/2023

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Principi generali
- Articolo 2 Territorio e sede
- Articolo 3 Stemma e Gonfalone
- Articolo 4 Governo di area vasta
- Articolo 5 L'esercizio delle funzioni
- Articolo 6 Soggetti partecipati o dipendenti dalla Provincia
- Articolo 7 La partecipazione popolare

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Articolo 8 Il Presidente
- Articolo 9 Il Consiglio
- Articolo 10 Consiglieri Provinciali
- Articolo 11 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Articolo 12 Vicepresidente e Consiglieri delegati
- Articolo 13 L'assemblea dei sindaci
- Articolo 14 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Articolo 15 L'organizzazione degli uffici
- Articolo 16 Organi di direzione amministrativa
- Articolo 17 Il Segretario generale
- Articolo 18 Il Direttore generale
- Articolo 19 I dirigenti

TITOLO IV – RAPPORTI CON STATO, REGIONI ED ENTI TERRITORIALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. FORME DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI E LE UNIONI DI COMUNI

- Articolo 20 Funzioni svolte dalla Provincia d'intesa con i Comuni del territorio
- Articolo 21 Rapporti con la Regione, Stato ed altri enti territoriali
- Articolo 22 Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni
- Articolo 23 Interruzioni di accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione
- Articolo 24 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane
- Articolo 25 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Articolo 26 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di appalti e acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

TITOLO V - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 27 Trasparenza e accesso agli atti

Articolo 28 I servizi URP e l'attività di comunicazione

Articolo 29 Obblighi di trasparenza degli organi

Articolo 30 Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, partecipazione e democrazia diretta in rete

Articolo 31 L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32 Modificazione e abrogazione dello Statuto

Articolo 33 Entrata in vigore

TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1 - Principi generali**

1. La provincia di Rimini è un ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
2. È ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia persegue il benessere e la qualità della vita del territorio e di chi lo abita.
4. Riconosce nella Carta costituzionale, espressione dei valori della resistenza, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le fonti giuridiche primarie della propria autonomia istituzionale. Ispira la sua azione ai valori di equità, di solidarietà, di giustizia sociale; concorre all'affermazione della pace e della libertà finalizzando la sua iniziativa alla promozione e alla attuazione dei principi costituzionali.
5. La provincia concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità garantendo, attraverso azioni positive e quotidiane, nel riconoscimento della differenza sessuale, la parità di opportunità tra uomo e donna, operando per:
 - a) garantire le libertà individuali, la pari dignità e le pari opportunità fra le persone senza discriminazione alcuna di sesso, di età, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, economiche e sociali;
 - b) favorire la cultura multietnica, della pace, dei diritti umani, della solidarietà fra i popoli e della cooperazione internazionale;
 - c) assicurare il diritto allo studio e alla formazione permanente;
 - d) tutelare il diritto al lavoro e la piena occupazione, i diritti dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
 - e) garantire la sicurezza sociale e la tutela della salute;
 - f) tutelare, valorizzare ed accrescere le risorse ambientali, naturali, animali, vegetali, paesaggistiche, storiche, archeologiche ed artistiche che ne caratterizzano il territorio, promuovendone un organico assetto e salvaguardandone le caratteristiche ambientali con una idonea politica ecologica;
 - g) contribuire a garantire il rispetto del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, intervenendo nelle diverse manifestazioni di disagio negli ambienti di lavoro e di vita ed individuale, avvalendosi anche del contributo responsabile del volontariato;
 - h) attuare forme di intervento per garantire lo sviluppo economico della comunità, valorizzandola funzione sociale dell'iniziativa economica privata e pubblica, che deve essere rispettosa della dignità umana e della sicurezza nel lavoro e dell'ambiente, anche attraverso lo sviluppo delle forme di associazionismo economico, di cooperazione e di democrazia economica, tutelando i diritti degli utenti e dei consumatori;
 - j) realizzare, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra Enti Locali e nello spirito della Carta europea delle autonomie locali, ricercando tramite gemellaggio o altre forme di relazioni permanenti, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà e amicizia con comunità di tutto il mondo;
 - k) rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta direttamente dalla Provincia.
6. La Provincia garantisce la presenza complessivamente paritaria di rappresentanti di entrambi i sessi negli organismi collegiali in cui essa è rappresentata, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti da essa.
7. La provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di uguaglianza, di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza, e opera per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale ed internazionale.
8. La provincia favorisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche della comunità e, inoltre, la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla vita pubblica locale
9. La provincia svolge le proprie attività amministrative secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione.

Articolo 2 - Territorio e sede

1. La provincia di Rimini comprende territori dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montecopiolo, Montescudo - Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello, Verucchio. Le diverse ed articolate caratteristiche morfologiche, che ne rappresentano la specificità fisica e geografica, contraddistinguono il territorio in termini storici e culturali e costituiscono la premessa e il fondamento della sua identità.
2. La città di Rimini è il capoluogo della provincia, che vi ha la sede in via Dario Campana n.64.
3. Le sedute del consiglio provinciale possono essere convocate nelle sedi dei comuni del territorio provinciale o in altri luoghi adeguati, per particolari argomenti o occasioni, nell'ambito del medesimo territorio.

Articolo 3 - Stemma e Gonfalone

1. La provincia ha stemma e gonfalone propri, assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 15 gennaio 1996 e riconosciuti con d.P.R. 20.2.1996, con la seguente descrizione: "Campo di cielo, alla cocca d'oro, bordata di rosso, navigante sul mare d'azzurro, fluttuoso d'argento, attraversante, munita di quattro vele d'oro, bordate di rosso, dell'albero e del sartiame, dello stesso, essa cocca nella forma effigiata nel tempio malatestiano di Rimini da Agostino di Duccio".
2. La provincia utilizza un logo distintivo, definito con delibera del Consiglio, che ne caratterizza gli strumenti di comunicazione istituzionale.
3. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 4 - Il Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità a tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
2. La provincia nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, promuove un confronto costante con regione e comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale.
3. La provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le province limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Articolo 5 - L'esercizio delle funzioni

1. La provincia è dotata di autonomia statutaria: lo statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.
2. Essa esercita le funzioni proprie e quelle ad essa trasferite, delegate o conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, perseguendo la continuità dell'azione amministrativa e l'efficacia della stessa.
3. La provincia approva e aggiorna annualmente il piano strategico provinciale triennale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'ottimale esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel territorio provinciale, anche, e con particolare riferimento, all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio provinciale, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
4. L'adozione e la revisione del Piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.
5. L'attività della provincia, così come quella delle unioni e dei comuni compresi nel suo territorio, per quanto riguarda le attività previste nel piano strategico provinciale, è oggetto di azioni periodiche di monitoraggio e di valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.
6. La provincia ha autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone, altresì, di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
7. La provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
8. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.
9. Il Collegio dei revisori, nominato con modalità stabilite dalla legge, collabora alla piena e corretta gestione economico finanziaria dell'ente svolgendo in autonomia i compiti stabiliti dalla legge. Il regolamento di contabilità ne disciplina le modalità di funzionamento. Le relazioni e i pareri di competenza sono resi anche mediante sottoscrizione, nelle forme di legge, da parte di almeno due componenti, di un documento discusso e definito mediante collegamenti informatici.
10. Il sistema dei controlli interni per la verifica della realizzazione dei programmi e degli obiettivi, la valutazione dei risultati e l'applicazione degli istituti premianti il merito e la professionalità è disciplinato da un apposito regolamento.
11. La provincia promuove le fusioni di comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali attraverso l'unione di comuni. Promuove, inoltre, la costituzione di uffici comuni con gli enti locali del suo territorio per la partecipazione a programmi e progetti comunitari.

Articolo 6 - Soggetti partecipati o dipendenti dalla provincia

1. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle, comunque, relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da un parere del collegio dei revisori dei conti sulla sostenibilità economico-finanziaria della proposta. Le deliberazioni di cui sopra individuano gli strumenti idonei a garantire trasparenza, accesso, partecipazione e controllo.
2. Il presidente nomina o designa gli amministratori dei soggetti partecipati di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio e nel rispetto dell'art. 3, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 120, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate.
3. Gli enti, le aziende, le istituzioni e gli altri soggetti dipendenti dalla provincia uniformano la propria azione:
 - a. ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale della provincia;
 - b. al principio di distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi di governo e poteri di gestione attribuiti ai dirigenti;
 - c. ai principi di responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna.

Articolo 7 - La partecipazione popolare

1. I cittadini residenti o che comunque operano nel territorio provinciale e le loro associazioni, i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza provinciale la tutela di interessi collettivi. Il Presidente le valuta e risponde per iscritto entro trenta giorni.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno tremila elettori residenti nei comuni della provincia. Il consiglio le valuta e delibera entro novanta giorni.
3. Il presidente, di sua iniziativa o su richiesta del consiglio, indice consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme associative per acquisire informazioni e opinioni su temi di competenza della provincia. Il regolamento ne disciplina lo svolgimento, con preferenza per forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete. Il promotore dell'iniziativa si pronuncia sul suo esito.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO**Articolo 8 - Il presidente**

1. Il presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e la difende in giudizio e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
2. Egli convoca e presiede il consiglio e l'assemblea dei sindaci e sovrintende all'espletamento delle funzioni proprie di area vasta, nonché di quelle statali e regionali attribuite, conferite o delegate alla Provincia, e, inoltre, al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
3. Il presidente può nominare il vicepresidente, e può conferire deleghe a singoli consiglieri su determinate materie o su temi specifici di particolare rilevanza politico istituzionale, con l'obbligo di esercitarle in modo coordinato e sinergico. Ciascuna delega assegna compiti e attività operative, non anche lo svolgimento di funzioni o l'esercizio di poteri amministrativi o di firma. Il Presidente comunica al primo Consiglio utile la nomina e le deleghe conferite.
4. Il vicepresidente o, in sua assenza, il consigliere anziano collabora con il Presidente e lo sostituisce nei casi previsti dalla legge. Egli approva gli atti di competenza del Presidente, qualora questi non possa assumerli per conflitto di interessi o per altri impedimenti di diritto.
5. Il presidente nomina il segretario generale e, d'intesa col quest'ultimo, il vicesegretario, i dirigenti, nonché, ove lo ritenga, il direttore generale. Ne definisce gli incarichi e le responsabilità e impartisce loro direttive per la realizzazione dei programmi.
6. Il presidente stipula gli atti costitutivi di enti, aziende, istituzioni, consorzi e società e altri organismi partecipati, rappresenta l'ente nell'assemblea dei consorzi e delle società partecipate e, sulla base degli indirizzi del consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia presso i predetti soggetti. Stipula, inoltre, convenzioni con lo Stato e gli altri enti pubblici per programmi, servizi e iniziative di interesse comune, previa deliberazione consiliare.
7. Promuove e conclude accordi di programma e protocolli d'intesa, e li sottopone all'approvazione del consiglio ove questi comportino varianti agli strumenti urbanistici o l'insorgere di impegni giuridico amministrativi a carico dell'ente.
8. Il presidente compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al consiglio o all'assemblea dei sindaci.

Articolo 9 - Il consiglio provinciale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Esso approva gli atti fondamentali stabiliti dalla legge e dal presente statuto e, in particolare:
 - a) approva lo statuto dell'ente e lo propone all'assemblea dei sindaci per l'adozione;
 - b) approva regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, approvare le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie;
 - c) approva la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti generali;
 - d) approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia nel rispetto delle competenze spettanti al consiglio stabilite dalla legge;
 - e) adotta i regolamenti relativi ai tributi di competenza della provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - f) delibera sulle spese che impegnano i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere

continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;

g) adotta i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;

h) adotta i regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;

i) designa e nomina i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;

j) delibera in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;

k) approva i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

3. Spetta, inoltre, al consiglio provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della regione, con particolare riferimento a:

a) strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;

b) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;

c) mobilità e viabilità di interesse della provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;

d) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;

e) raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

f) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

g) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

h) intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della provincia, delle funzioni di stazione unica appaltante, di ufficio sismico associato, di organizzazione di concorsi e procedure selettive e di supporto tecnico operativo in materia di ICT e progettazione e direzione dei lavori pubblici e di sistemi informativi.

j) convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative;

4. Il Consiglio approva gli atti costitutivi di enti, aziende, consorzi e società e altri organismi partecipati e gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso i predetti soggetti.

5. Approva, inoltre, le convenzioni con lo Stato e gli altri enti pubblici per programmi, servizi e iniziative di interesse comune, nonché accordi di programma e protocolli d'intesa promossi o conclusi dal presidente, ove questi comportino varianti agli strumenti urbanistici o l'insorgere di impegni giuridico-amministrativi a carico dell'ente.

6. Il presidente rappresenta il consiglio nei rapporti con l'assemblea dei sindaci ed all'esterno dell'amministrazione, ne dirige i lavori e interviene con imparzialità a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri.

7. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Presidente neoeletto e dei candidati alla medesima carica che hanno conseguito l'elezione a consigliere.

8. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale.

9. Il bilancio annuale e pluriennale, approvato con le procedure stabilite dall'art. 1, comma 55, della legge 7.4.2014, n. 56, è l'atto fondamentale dell'ente che ne riassume i programmi. Il regolamento favorisce la partecipazione attiva di ciascun singolo consigliere alla sua formazione.

Art. 10 - I consiglieri provinciali

1. I consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al consiglio provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre dieci giorni dalle dimissioni.
3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive delle sedute tenute nel corso di un anno, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 11 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri provinciali hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici della provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge ed ogni qualvolta dalla divulgazione di informazione possa conseguire danno all'Ente o alla sua immagine;
 - b) di chiedere la convocazione del consiglio provinciale su richiesta di un terzo dei consiglieri in carica in un termine non superiore a venti giorni, in via urgente, su argomenti attuali o di particolare interesse;
 - c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 12 - Vicepresidente e consiglieri delegati

1. Il presidente può attribuire deleghe per materie o gruppi di materie ai consiglieri provinciali. Essi esercitano le deleghe per la durata del loro incarico, possono cessare anticipatamente ed essere revocate in qualsiasi momento con atto del Presidente senza necessità di particolari motivazioni. I Consiglieri nell'ambito della loro autonomia sono responsabili nei confronti dell'ente degli indirizzi espressi nell'esercizio delle loro attribuzioni con il dovere di astenersi da qualsiasi attività che possa incorrere in situazioni di incompatibilità o inconfiribilità dell'incarico ai sensi della normativa vigente.
2. Il vicepresidente e i consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'amministrazione verso l'esterno, salvo il caso in cui sostituiscano il presidente.
3. In ossequio al principio di collegialità il vicepresidente e i consiglieri titolari di deleghe effettuate per materie o gruppi di materie, coadiuvano il presidente della provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Il presidente può esprimere indirizzi e decisioni sugli argomenti delegati impegnando i singoli consiglieri alla loro realizzazione.

Articolo 13 - L'assemblea dei sindaci

1. L'assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio della provincia, e svolge attività di proposta e consultive, oltre che di controllo, in nessun caso vincolanti per le decisioni del consiglio e del presidente, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.
2. Il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti, la riunisce per l'elaborazione di proposte, l'assunzione di orientamenti o l'avvio di attività di controllo inerenti agli indirizzi cui, a giudizio dell'assemblea, deve conformarsi l'attività amministrativa dell'ente.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'assemblea sono disciplinati dal regolamento. Partecipa all'assemblea il sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicesindaco o altro assessore delegato.

4. Essa assume i suoi orientamenti col voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti, e con la presenza dei sindaci che rappresentino almeno un terzo dei comuni componenti e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Art. 14 - Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. La provincia a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente della provincia, di un consigliere, ovvero del segretario generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio tutti gli eventuali oneri, ovvero non effettuerà rimborsi.

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 15 - L'organizzazione degli uffici

1. Il regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi della provincia e, in particolare, l'assetto organizzativo dell'ente, l'ordinamento della dirigenza e la gestione del personale.
2. La struttura organizzativa si articola in unità organizzative preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
3. Le unità organizzative sono individuate in un organigramma (macrostruttura), distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto, e con riferimento alla loro complessità e dimensione.

Art. 16 - Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa della provincia il segretario generale, il direttore generale, se nominato, e i dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.
2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti, e nell'organizzazione della struttura.
3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del consiglio e del presidente della provincia, ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Articolo 17 - Il segretario generale

1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente. Egli partecipa con funzioni consultive e referenti alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei sindaci e ne cura la verbalizzazione.
2. Il segretario generale, nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale sovrintendente allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Dirime, inoltre, i conflitti di attribuzione e di competenza secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il presidente, sentito il segretario, nomina un vicesegretario generale con il compito di coadiuvare il segretario, nonché di sostituirlo nei casi di assenza o impedimento o di vacanza del posto.

Articolo 18 - Il direttore generale

1. Per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi degli organi di governo, il presidente della provincia può nominare direttore generale il segretario generale oppure può provvedervi al di fuori della dotazione organica.
2. Il Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Dirime, inoltre, i conflitti di attribuzione e di competenza secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Presidente, con l'atto di nomina, disciplina i rapporti tra il direttore generale e il segretario generale.
4. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti, ad eccezione del segretario generale.

Art. 19 - I dirigenti

1. La direzione delle unità organizzative di massima dimensione, secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è attribuita ai dirigenti della provincia, in conformità all'assetto organizzativo dell'Ente.
2. Ai dirigenti, il cui incarico è conferito dal presidente con apposito provvedimento nei termini di legge, spettano comunque tutti i compiti di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti adottati dagli organi dell'Ente.
3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti e revocati dal presidente secondo criteri di competenza professionale, tenuto conto delle attitudini e capacità personali del singolo dirigente ed in relazione alle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare.
4. Il presidente può procedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante incarichi a tempo determinato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, eventualmente anche con personale dipendente dell'Ente in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno ai posti medesimi.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le procedure per il conferimento di detti incarichi ed i requisiti da richiedere ai candidati.

TITOLO IV**RAPPORTI CON STATO, REGIONE ED ENTI TERRITORIALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FORME DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI E LE UNIONI DI COMUNI****Art. 20 - Funzioni svolte dalla provincia d'intesa con i comuni del territorio**

1. La provincia, d'intesa con i comuni e le unioni di comuni, esercita le funzioni di stazione unica appaltante, di ufficio sismico associato, di organizzazione di concorsi e procedure selettive e di supporto tecnico operativo in materia di ICT e progettazione e direzione dei lavori pubblici e di sistemi informativi.
2. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono funzioni diverse, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione, per ciascuna attività, al fine dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite da parte dei comuni e delle unioni dei comuni, verificando la sussistenza di riconosciute esigenze unitarie e con l'adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio di enti territoriali mediante intese e convenzioni.
3. Sono valorizzate forme di esercizio associato di funzioni Statali e regionali di più enti locali, nonché le autonomie funzionali.

Art. 21 - Rapporti con lo Stato, la regione e altri enti territoriali

1. La provincia cura le relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti stipulando accordi e convenzioni.
2. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono funzioni diverse provinciali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nel conseguimento delle seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione, adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni, forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali o autonomie funzionali.

3. Le province, in materia dei servizi di rilevanza economica e nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi art. 117, terzo comma, della Costituzione, assumono le funzioni derivanti dalla soppressione di enti o agenzie secondo le leggi statali e regionali in base ai principi di sussidiarietà, perseguendo il coordinamento e l'integrazione delle funzioni secondo un indirizzo di semplificazione.

Art. 22 - Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra provincia e comuni

1. La provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio provinciale o le loro Unioni ai fini dell'organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni o, ancora, per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal consiglio provinciale.

Art. 23 - Interruzioni di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. Le interruzioni di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra provincia e comuni o unioni di comuni possono essere proposte dal presidente della provincia direttamente o su sollecitazione di più enti nelle modalità previste dai medesimi:

- a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
- b) per esaurimento dello scopo;
- c) in ogni altro caso stabilito dalla convenzione, dalla legge o dai regolamenti;
- d) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei comuni o unioni di Comuni interessati;
- e) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Il presidente della provincia entro venti giorni, comunica la proposta di interruzione agli enti interessati, i motivi che inducono alla ipotesi di interruzione, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro i venti giorni successivi alla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse a tutti gli enti interessati, dopodiché il presidente della provincia provvede con proprio decreto. Il decreto riporta le modalità di cessazione della risoluzione o disciplina degli eventuali rapporti giuridici pendenti conseguenti alla interruzione.

Art. 24 - Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.

2. La provincia può curare nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni:

- a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
- b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
- c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresa i servizi di pagamento delle retribuzioni;
- d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; e) l'ufficio per i procedimenti disciplinari.

3. La provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e alle unioni di comuni in materia di relazioni sindacali.

Art. 25 - Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

1. La provincia può assumere nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrato con specifiche disposizioni dai singoli enti;
- b) l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della provincia;
- c) l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Art. 26 - Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La provincia, previa convenzione o altra intesa, assume assistenza in materia di appalti, può assumere nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni le funzioni di stazione unica appaltante ai sensi di legge.
2. La provincia può offrire comunque ai comuni e alle unioni di comuni assistenza in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione per conto dei comuni di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.
3. Promuove come ente capofila o in altre forme di collaborazione, l'integrazione fra i comuni con il più ampio sviluppo di reti informatiche e di forme di comunicazione fra i comuni del territorio fra questi ed altri territori e altri enti, adottando i sistemi informativi più evoluti in un'ottica di economicità ed efficienza.

TITOLO V

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 27 - Trasparenza e accesso agli atti

1. La provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la provincia adotta il regolamento sulla trasparenza che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.
3. Con motivato decreto adottato nei casi e nelle forme previste dalle leggi o stabilite dai regolamenti, il presidente della provincia può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, per un tempo limitato.
4. La provincia assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale.

Art. 28 - I servizi URP e l'attività di comunicazione

1. La provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, anche attraverso l'organizzazione di un adeguato sistema di Uffici di Relazioni con il Pubblico istituito presso la sede della provincia.
2. L'accesso dei cittadini agli uffici URP può avvenire anche attraverso i servizi in rete e mediante numeri verdi appositamente attivati.
3. Nella propria attività di informazione, la provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari, con particolare riguardo agli anziani e ai disabili, e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
4. La provincia assicura particolare impegno nell'informazione nei confronti delle strutture turistiche e di ogni iniziativa culturale e promozionale finalizzata a favorire i rapporti della propria comunità con altre popolazioni e altri ambiti territoriali italiani e stranieri.
5. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati, sviluppando anche attività coordinate e compartecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività fieristiche, turistiche e museali del territorio.
6. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'ente locale e conseguentemente facilitare i momenti di partecipazione, è istituito un servizio dedicato all'informazione e comunicazione da e con i cittadini.

Art. 29 - Obblighi di trasparenza degli organi

1. Il presidente, il vicepresidente e i consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.

Art. 30 - Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, partecipazione e democrazia diretta in rete

1. La provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
2. La provincia può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
3. Il regolamento sulla partecipazione, adottato dal consiglio provinciale, definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, con criteri di equità, imparzialità e proporzionalità.
4. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione della Provincia.
5. La provincia, con il regolamento sulla partecipazione, disciplina l'istituto del "referendum".
6. Il "referendum" può essere consultivo o abrogativo di atti e provvedimenti di carattere generale.
7. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a. revisione e modifiche dello statuto della provincia;
 - b. disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
 - c. designazione e nomina di rappresentanti;
 - d. tributi locali, contributi, tariffe;
 - e. bilancio della provincia;
 - f. materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.
8. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione.
9. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi il consiglio provinciale secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.
10. L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.
11. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.
12. Le consultazioni ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.
13. La provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo, nei limiti e nelle competenze della provincia, il più ampio diritto di accesso alla rete.

Art. 31 - L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato

1. La provincia, riconoscendo l'accesso alla rete come un diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna a:
 - a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
 - b) promuovere ogni iniziativa finalizzata a aumentare la capacità della trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;
 - c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento e alle modalità di conservazione e di accesso ai dati e di accesso;
 - d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta a assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e in ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.

2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la provincia assicura e promuove ogni iniziativa e ogni forma di coordinamento con la regione, i comuni singoli e associati e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive dell'area.
3. La Provincia assicura il massimo coinvolgimento delle università, dei politecnici, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti rispetto alla tecnologia e ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.
4. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi sono adottati dal Presidente della Provincia o dal segretario o dai dirigenti in relazione alla loro competenza
5. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Modificazioni e abrogazione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale del presente Statuto sono approvate su proposta del consiglio provinciale, dall'assemblea dei sindaci.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 33 Entrata in vigore

1. Il presidente invia lo statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione, al ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

